

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 15 del 29 giugno 2018

**RINVIO AL 1° GENNAIO 2019
DELLA FATTURA ELETTRONICA
PER I DISTRIBUTORI STRADALI**

Si segnala che il Legislatore ha differito al prossimo **1° gennaio 2019** la decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Non sono invece oggetto di rinvio le altre disposizioni che entrano pertanto **in vigore dal 1° luglio 2018** e che riguardano:

- le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori che avvengono tra operatori economici (con esclusione dell'ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il carburante per autotrazione, sia esso un consumatore finale sia un soggetto titolare di partita IVA);
- le prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto pubblico;
- la tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo;
- la memorizzazione / trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori

E' possibile quindi utilizzare ancora la scheda carburante per certificare gli acquisti (fino al 31/12/2018), ma ai fini della deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciati (al riguardo si rinvia alla circolare dello studio n. 9/2018).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI